

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE N. 2/92 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE CEE-SAN
MARINO

del 22 dicembre 1992

relativa alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili
nella Comunità in materia doganale, che la Repubblica di San Marino deve
adottare

(93/102/CEE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni di detto articolo, per quanto concerne l'unione doganale la Repubblica di San Marino adotta, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia doganale nella Comunità e necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale; che occorre pertanto prevedere le disposizioni effettivamente necessarie e, eventualmente, le loro modalità di applicazione per la Repubblica di San Marino; che tali disposizioni sono quelle che figurano nella versione in vigore nella Comunità; che dette disposizioni vengono applicate dalla Repubblica di San Marino nei confronti delle importazioni in questo paese di prodotti provenienti da paesi terzi,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni degli atti elencati in allegato alla presente decisione devono essere adottate, mutatis mutandis, dalla Repubblica di San Marino secondo le condizioni e le modalità di applicazione previste nell'elenco.

Il comitato di cooperazione può modificare l'elenco accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Quando le disposizioni contenute negli atti elencati in allegato alla presente decisione prevedono che, per risolvere problemi specifici, la Commissione delle Comunità europee debba prendere una decisione, tale decisione viene presa, previo accordo del comitato di cooperazione, dalle autorità della Repubblica di San Marino in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia e alla prassi seguita dalla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per il Comitato di cooperazione

Il Presidente

Pietro GIACOMINI

ALLEGATO

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1
DELL'ACCORDO CEE-SAN MARINO

I. Arrivo o uscita delle merci

1. Regolamento (CEE) n. 4151/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità (GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 1).
2. Regolamento (CEE) n. 3632/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana (GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 1).

II. Immissione in libera pratica

1. Direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci (GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 90/504/CEE (GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 28).
2. Direttiva 82/57/CEE della Commissione, del 17 dicembre 1981, che fissa talune disposizioni di applicazione della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci (GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 38), modificata da ultimo dalla direttiva 83/371/CEE (GU n. L 204 del 28. 7. 1983, pag. 63).

III. Obbligazione doganale

1. Regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, riguardante l'obbligazione doganale (GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4108/88 (GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 2).
2. Regolamento (CEE) n. 597/89 della Commissione, dell'8 marzo 1989, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, riguardante l'obbligazione doganale (GU n. L 65 del 9. 3. 1989, pag. 11).
3. Regolamento (CEE) n. 1031/88 del Consiglio, del 18 aprile 1988, concernente la determinazione delle persone tenute all'adempimento di un'obbligazione doganale (GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1716/90 (GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 6).
4. Regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1854/89 (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1).
5. Regolamento (CEE) n. 1574/80 della Commissione, del 20 giugno 1980, che fissa le disposizioni d'applicazione degli articoli 16 e 17 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU n. L 161 del 26. 6. 1980, pag. 3).
6. Regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa talune disposizioni d'applicazione degli articoli 2 e 14 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13).
7. Regolamento (CEE) n. 3799/86 della Commissione, del 12 dicembre 1986, che fissa le disposizioni d'applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 19).

Lo scambio d'informazioni tra la Repubblica di San Marino e la Commissione di cui agli articoli 6 e 10 avviene tramite il Comitato di cooperazione istituito dall'accordo.

8. Regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1854/89 (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1).

9. Regolamento (CEE) n. 2380/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 30).

Lo scambio d'informazioni tra la Repubblica di San Marino e la Commissione di cui agli articoli da 3 a 8 avviene tramite il comitato di cooperazione istituito dall'accordo.

10. Regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale (GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24).
11. Regolamento (CEE) n. 3716/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale (GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 48).
12. Regolamento (CEE) n. 1854/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1).
13. Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, del 1° dicembre 1986, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 1).
14. Regolamento (CEE) n. 3077/87 della Commissione, del 14 ottobre 1987, che stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (GU n. L 291 del 15. 10. 1987, pag. 19).
15. Regolamento (CEE) n. 2164/91 della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU n. L 201 del 29. 7. 1991, pag. 16).

IV. Valore in dogana delle merci

1. Regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4046/89 (GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24).
2. Regolamento (CEE) n. 1494/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente delle note interpretative e i principi di contabilità generalmente ammessi in materia di valore in dogana (GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 3).
3. Regolamento (CEE) n. 1495/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 24).
4. Regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti (GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3272/88 (GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 49).
5. Regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo al luogo d'introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2779/90 (GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 36).
6. Regolamento (CEE) n. 3179/80 della Commissione, del 5 dicembre 1980, relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale (GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 62), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1264/90 (GU n. L 124 del 15. 5. 1990, pag. 32).
7. Regolamento (CEE) n. 3158/83 della Commissione, del 9 novembre 1983, relativo all'incidenza dei corrispettivi e diritti di licenza sul valore in dogana (GU n. L 309 del 10. 11. 1983, pag. 19).
8. Regolamento (CEE) n. 3579/85 della Commissione, del 16 dicembre 1985, relativo alle spese di trasporto aereo da comprendere nel valore in dogana (GU n. L 347 del 23. 12. 1985, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2839/90 (GU n. L 273 del 3. 10. 1990, pag. 1).
9. Regolamento (CEE) n. 1766/85 della Commissione, del 27 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare per la determinazione del valore in dogana (GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/91 (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 14).

V. Regimi doganali economici

Regime dell'ammissione temporanea

1. Regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (GU n. L 376 del 3. 12. 1982, pag. 1).
2. Regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea (GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1516/89 (GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 50).
3. Regolamento (CEE) n. 3312/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei contenitori (GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 5).
4. Regolamento (CEE) n. 4027/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori (GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 22), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3348/89 (GU n. L 323 dell'8. 11. 1989, pag. 17).
5. Regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 8).
6. Regolamento (CEE) n. 2249/91 della Commissione, del 25 luglio 1991, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto (GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 31).

Regime di perfezionamento attivo

1. Regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1).
2. Regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione, del 26 giugno 1991, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo (GU n. L 210 del 31. 7. 1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1196/92 (GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 24).

Regime di perfezionamento passivo

1. Regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1).
2. Regolamento (CEE) n. 2458/87 della Commissione, del 31 luglio 1987, che fissa alcune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (GU n. L 230 del 17. 8. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3185/90 (GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 83).
3. Regolamento (CEE) n. 1970/88 del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativo al traffico triangolare nel quadro del regime di perfezionamento passivo e del sistema degli scambi standard (GU n. L 174 del 6. 7. 1988, pag. 1).

Regime di trasformazione sotto controllo doganale

1. Regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 720/91 (GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 9).
2. Regolamento (CEE) n. 3584/84 della Commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2361/87 (GU n. L 215 del 3. 8. 1987, pag. 9).
3. Regolamento (CEE) n. 3717/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime che ne consente la trasformazione sotto controllo doganale prima dell'immissione in libera pratica (GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 23).

Regime del deposito doganale

1. Regolamento (CEE) 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali (GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1).
2. Regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, relativo ai depositi doganali (GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/91 (GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 34).

Zone franche

1. Regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8), modificato dal regolamento (CEE) n. 1604/92 (GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 30).
2. Regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 33), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/91 (GU n. L 228 del 17. 8. 1991, pag. 34).

Varie

1. Regolamento (CEE) n. 1656/91 della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce disposizioni particolari relative a talune operazioni di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale (GU n. L 151 del 15. 6. 1991, pag. 39).
2. Regolamento (CEE) n. 3787/86 della Commissione, dell'11 dicembre 1986, relativo all'annullamento ed alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito di alcuni regimi doganali economici (GU n. L 350 del 12. 12. 1986, pag. 14).

Modalità di applicazione

1. Per l'applicazione dei regimi doganali economici, gli Stati membri della Comunità e la Repubblica di San Marino sono considerati un unico territorio doganale, costituito dal territorio doganale della Comunità, definito nel regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽²⁾, e dal territorio della Repubblica di San Marino.
2. Durante il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo, la concessione del beneficio dei regimi doganali economici per operazioni da effettuare nella Repubblica di San Marino, il collocamento delle merci in questi regimi, nonché il loro controllo e appuramento vengono effettuati tramite gli uffici doganali comunitari di cui all'allegato I dell'accordo.

VI. Norme di origine*1. Definizione della nozione di origine*

1. Regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89 (GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11).
2. Regolamento (CEE) n. 37/70 della Commissione, del 9 gennaio 1970, relativo alla determinazione dell'origine dei pezzi di ricambio essenziali destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente spediti (GU n. L 7 del 10. 1. 1970, pag. 6).
3. Regolamento (CEE) n. 2632/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione (GU n. L 279 del 24. 12. 1970, pag. 35).
4. Regolamento (CEE) n. 861/71 della Commissione, del 27 aprile 1971, relativo alla determinazione dell'origine dei magnetofoni (GU n. L 95 del 28. 4. 1971, pag. 11).
5. Regolamento (CEE) n. 3672/90 della Commissione, del 18 dicembre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di cuscinetti a rotolamento, a sfere, a rulli o ad aghi (GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 30).
6. Regolamento (CEE) n. 288/89 della Commissione, del 3 febbraio 1989, relativo alla definizione dell'origine dei circuiti integrati (GU n. L 33 del 4. 2. 1989, pag. 23).
7. Regolamento (CEE) n. 2071/89 della Commissione, dell'11 luglio 1989, relativo alla determinazione dell'origine degli apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto (GU n. L 196 del 12. 7. 1989, pag. 24).
8. Regolamento (CEE) n. 2884/90 della Commissione, del 5 ottobre 1990, relativo alla determinazione dell'origine di alcune merci ricavate dalle uova (GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 14).

Questo regolamento si applica unicamente alle merci di cui al codice NC ex 3502 del suo allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 153.

2. Norme particolari applicabili ai prodotti tessili

1. Regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 768/88 (GU n. L 84 del 20. 3. 1988, pag. 1).
2. Regolamento (CEE) n. 616/78 del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativo agli attestati d'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune, importati nella Comunità, nonché alle condizioni cui è subordinata l'accettazione degli attestati medesimi (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3626/83 (GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 5).

3. Norme d'origine per l'applicazione di regimi preferenziali

La Repubblica di San Marino applica come la Comunità le disposizioni comunitarie in materia di norme d'origine relative alle importazioni nella Comunità di prodotti originari di paesi che beneficiano di preferenze tariffarie. Quando le autorità della Repubblica di San Marino desiderino esercitare un controllo a posteriori di un certificato di origine (EUR.1 o formulario A) o di una dichiarazione dell'esportatore che figura in una fattura, esse presentano le relative richieste al comitato di cooperazione CEE-San Marino, che provvederà a dar loro seguito.

VII. Esportazione

1. Direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1854/89 (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1).
2. Direttiva 82/347/CEE della Commissione, del 23 aprile 1982, che fissa talune disposizioni d'applicazione della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (GU n. L 156 del 7. 6. 1982, pag. 1).
3. Articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1).
4. Regolamento (CEE) n. 3269/92 della Commissione, del 10 novembre 1992, che stabilisce talune disposizioni di applicazione degli articoli 161, 182 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario per quanto riguarda il regime dell'esportazione, la riesportazione e le merci che escono dal territorio doganale della Comunità (GU n. L 326 del 12. 11. 1992, pag. 11).

VIII. Circolazione delle merci

Normativa relativa al documento amministrativo unico

1. Regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio (GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1).
2. Regolamento (CEE) n. 2453/92 della Commissione (GU n. L 249 del 28. 8. 1992, pag. 1).

Normativa relativa al transito comunitario

A. Applicabile fino al 31 dicembre 1992

1. Regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio (GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 474/90 (GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1).
2. Regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione (GU n. L 107 del 22. 4. 1987), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2920/90 della Commissione (GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 20).

B. Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993

1. Regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio (GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1).
2. Regolamento (CEE) n. 1214/92 della Commissione (GU n. L 132 del 16. 5. 1992).